



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, MICHELONI, GIANNINI, TURANO, BROGLIA, COMPAGNONE, CONTE, D’ONGHIA, FRAVEZZI, GOTOR, MANASSERO, MERLONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, ZELLER, ZIN, D’ADDA, DEL BARBA, GAMBARO, GIACOBBE e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2013

Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - L'esercizio del diritto di voto rappresenta l'espressione più alta e nobile della partecipazione democratica di un cittadino alla vita del Paese, e la tutela ed il perfezionamento dello stesso rappresentano un dovere inderogabile in capo al legislatore. Su questo fronte una storica conquista di democrazia è stata la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha disciplinato l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'apposita anagrafe, che ha colmato di fatto un vuoto culturale prima ancora che normativo, inquadrando il cittadino italiano non più residente entro i confini nazionali come destinatario di un diritto inderogabile, la cui cornice normativa è stata appositamente rinnovata e perfezionata.

La citata legge, meglio nota come legge Tremaglia, dal nome del suo proponente e storico sostenitore, ha rappresentato il punto di svolta della coscienza nazionale sull'emigrazione, comportando un'elevazione non soltanto retorica del cittadino italiano «non più in Patria» ma un rinnovamento fattuale dello *status* dello stesso in una cornice legislativa complessa e rivoluzionaria.

Dal 2001, anno dell'entrata in vigore del voto all'estero, ad oggi, la strada è stata articolata, densa di sfide ma anche di grandi conquiste: lo scenario sociale che ha sollecitato la riforma costituzionale veicolata dalla legge Tremaglia è esso stesso mutato, arricchendosi anche di nuove esperienze sociali, meritevoli anch'esse di un approfondimento propedeutico ad eventuali novelle normative in materia.

La forte mobilità internazionale dei nostri giovani, segnatamente degli studenti univer-

sitari e dei neolaureati impegnati in programmi di formazione professionale di natura transnazionale, e dei lavoratori impegnati in attività che comportano spostamenti frequenti e lunghe permanenze oltre confine rende non trascurabile delle nuove articolazioni normative capaci di armonizzare le esigenze dei cittadini alla realtà che gli stessi vivono al di fuori dei confini nazionali.

La fattispecie dei cittadini domiciliati momentaneamente oltre confine non rientra nella disciplina della legge Tremaglia, che si limita ai residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): pertanto il cittadino ancora residente in Italia, sebbene domiciliato oltre confine, qualora intendesse esercitare il proprio diritto di voto sarebbe tenuto a rientrare in Italia, nel proprio comune di residenza, non sussistendo alcuna alternativa normativa a riguardo.

La soluzione di uno pseudo rientro forzoso in Italia per motivi elettorali si presenta alquanto poco percorribile per svariate ragioni, segnatamente quando coinvolge cittadini italiani domiciliati in Paesi geograficamente distanti dall'Italia.

Alla vigilia delle ultime consultazioni elettorali è emerso in maniera vistosa la questione del diritto all'esercizio di voto degli studenti italiani impegnati nel progetto Erasmus, che ha condotto ad una protesta importante che si è diffusa con notevole risonanza sui media e che ha portato ad un intervento del Governo. Appare opportuno segnalare che in merito all'eventualità di consentire il voto oltre confine agli studenti Erasmus, in data 23 gennaio 2013 il Consiglio dei ministri ha deciso la non praticabi-

lità di voto all'estero per gli stessi; una decisione che è stata presa dopo aver valutato le relazioni del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, che hanno evidenziato «difficoltà insuperabili, di tempo, di praticabilità e, soprattutto di costituzionalità, nel selezionare come nuova categoria di elettori temporanei unicamente gli studenti Erasmus escludendo tutti gli altri sog-

getti che si trovano all'estero per ragioni di studio».

Pertanto il presente disegno di legge intende intervenire proprio su questo scenario variegato e poliedrico, inquadrando una categoria ampia, come i cittadini temporaneamente all'estero, e riconoscendo loro l'esercizio del diritto di voto secondo le modalità sancite dalla legge 459 del 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni,».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«4-*bis*. - 1. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, di cui all'articolo 1, comma 1, iscritti nelle liste elettorali del comune italiano di residenza, mantengano tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore temporaneamente domiciliato all'estero e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, in forma scritta o attraverso posta elettronica certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato la comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella

circoscrizione estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvedono ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*».

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2-*ter*. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 4-*bis*.

2-*ter*. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli affari esteri "Dove siamo nel mondo", indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e *telex* all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero; in tal caso l'iscrizione al por-

tale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza.

2-quater. I cittadini che risultano iscritti al registro di cui al comma 2-bis del presente articolo e non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 4-bis restano iscritti nelle liste del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.

2-quinquies. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, è altresì tenuto conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 2-bis».

